

## In primo piano » Responsabilità medica

30-3-2018

### La prima applicazione della Legge Gelli-Bianco da parte del Tribunale di Milano

*Con sentenza del 16 febbraio 2018, il Tribunale di Milano risolve una fattispecie di responsabilità medica, applicando l'art. 7 della nuova Legge che ha recentemente riformato la materia e ritenendo che, nel caso in cui un paziente si rivolga a un odontoiatra per l'esecuzione di alcuni trattamenti estetici, si configuri una responsabilità di carattere contrattuale a carico del sanitario nonché che detta norma, nella parte relativa alle modalità di quantificazione del danno, si possa applicare anche ai fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge stessa.*

*di Pier Paolo Muà - Avvocato in Firenze*

#### Il caso

Nel 2013 una signora si rivolgeva ad un odontoiatra per migliorare l'aspetto estetico dei propri denti. Il medico, per eseguire la prestazione richiesta, effettuava un intervento complesso e molto costoso, sostituendo dei ponti protesici, chiudendo degli astemi presenti nell'arcata superiore, coprendo tutti i molari e l'elemento inferiore 35, realizzando quattro nuove corone fisse degli incisivi superiori nonché ulteriori 13 corone fisse in zirconio-porcellana. Tuttavia, l'odontoiatra ometteva di effettuare i trattamenti canalari degli incisivi prima di inserire le protesi, utilizzava corone di dimensioni non adeguate e non riusciva ad eliminare gli inestetismi cromatici tra i denti naturali e quelli artificiali, inoltre, all'esito del trattamento, la paziente lamentava forti dolori, ipersensibilità agli stimoli tecnici, difficoltà nella masticazione e distacco di una faccetta di zirconio.

In ragione di ciò, la signora, dopo aver introdotto un procedimento per accertamento tecnico preventivo (nel quale veniva accertata la responsabilità dell'odontoiatra), agiva in giudizio chiedendo la **risoluzione del contratto** concluso con il medico e il **risarcimento dei danni subiti**.

Il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità dell'odontoiatra anche a seguito dell'espletamento di una nuova CTU, dichiarava risolto il contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento del medico, ma, in considerazione del fatto che la paziente non aveva chiesto la ripetizione del corrispettivo pagato al professionista in virtù del contratto medesimo, non si pronunciava su detta restituzione e si limitava a condannare il medico a risarcire i danni biologici e patrimoniali subiti dalla signora a causa dell'intervento imperito.

#### Impatti pratico-operativi

La Sentenza in commento risulta particolarmente interessante in quanto sostanzia un'applicazione della nuova Legge che un anno fa ha riformato la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Il Giudice meneghino, in particolare, ha individuato nell'*art. 7 della Legge Gelli-Bianco* la norma che disciplina la fattispecie oggetto della sua valutazione, sotto due aspetti:

• quello della **qualificazione del tipo di responsabilità** gravante sull'esercente la professione sanitaria e quindi della conseguente regolamentazione;

• quello della **quantificazione dei danni subiti dal paziente.**

Per quanto riguarda il primo aspetto, il suddetto articolo prevede che, in linea di principio, la responsabilità del medico debba inquadrarsi all'interno della categoria extracontrattuale, ma aggiunge altresì che, nel caso in cui il sanitario agisca nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, allora la sua responsabilità sarà di tipo contrattuale.

Sulla base di questo presupposto, quindi, il Tribunale milanese ha ritenuto che nel caso di specie fosse intercorso un contratto tra le parti e che conseguentemente – in applicazione della *Legge Gelli-Bianco* – il medico fosse soggetto a responsabilità contrattuale. Da ciò, il Giudice ha fatto discendere l'applicazione della relativa disciplina, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, in tali casi:

- il **paziente** deve provare soltanto l'esistenza del contratto, l'aggravamento della malattia o la sua insorgenza nonché il nesso di causalità (secondo il principio "del più probabile che non") tra detta malattia e il trattamento eseguito dal medico;
- mentre il **sanitario**, per andare esente da responsabilità, deve provare di aver agito diligentemente e che il danno è stato prodotto da un evento imprevisto e imprevedibile.

Il Giudice è, poi, andato a verificare in che modo, nel caso di specie, le parti in causa avessero fatto fronte ai suddetti oneri probatori sulle stesse gravanti ed ha ritenuto che l'attrice aveva correttamente provato l'esistenza del contratto nonché allegato l'inadempimento del medico, mentre quest'ultimo, non essendosi costituito, non aveva potuto opporre né la correttezza della prestazione eseguita, né la sua speciale difficoltà (che avrebbe limitato la responsabilità professionale soltanto al dolo o alla colpa grave).

Inoltre, dalla relazione del CTU erano emersi:

- (i) l'imperizia dell'odontoiatra, dovuta al fatto che il trattamento sanitario non era stato eseguito in maniera conforme alle buone pratiche mediche e che non erano stati eseguiti gli esami diagnostici prima di effettuare detto trattamento;
- (ii) la carenza e l'inadeguatezza della documentazione contenuta nella cartella clinica (ivi compresa la mancanza del consenso informato all'effettuazione del trattamento);
- (iii) l'esito infausto del trattamento sanitario dovuto non solo a ragioni estetiche, ma anche all'ipersensibilità agli stimoli tecnici e alle difficoltà nella masticazione avute dalla paziente.

Per quanto riguarda i danni derivanti dal suddetto inadempimento del sanitario, il c.t.u. ha accertato soltanto una inabilità temporanea relativa della paziente (limitata al 10% per 60 giorni e al 25% per 40 giorni); mentre ha escluso sia danni da inabilità temporanea assoluta, sia danni biologici permanenti (in quanto non è residuo alcun difetto di funzionalità a carico della paziente né alcuna menomazione degli elementi dentari).

Come detto, il Tribunale di Milano ha quindi applicato la nuova Legge Gelli-Bianco anche relativamente alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice.

In particolare, con riferimento a tale aspetto, detta Legge stabilisce che il danno biologico e non patrimoniale per gli eventi di **malpractice medica** debba essere risarcito applicando, a seconda dei casi, le tabelle previste dal codice delle assicurazioni per la liquidazione delle **lesioni micro permanenti** oppure quelle per le **lesioni macro permanenti**.

Sulla base di tale presupposto, il Tribunale milanese ha, quindi, ritenuto applicabile al caso di specie la tabella relativa alle lesioni micropermanenti, nonostante i fatti di causa si fossero verificati prima dell'entrata in vigore della *Legge Gelli-Bianco*.

Il giudice ha motivato questa sua decisione ritenendo che la disposizione di detta Legge relativa alla quantificazione dei danni non riguarda il fatto da cui sorge il diritto al risarcimento (nel qual caso sarebbe stata inapplicabile, vista l'irretroattività della *Gelli-Bianco*), bensì soltanto le modalità per liquidare tale risarcimento (quindi, la sua applicazione non determina una retroattività della disposizione).

In considerazione di ciò, il Tribunale, ha liquidato il danno biologico temporaneo subito dall'attrice secondo i criteri del codice delle assicurazioni (escludendo però la sua personalizzazione in quanto non sussistevano i presupposti) ed ha altresì liquidato all'attrice i danni patrimoniali da questa subiti, consistenti delle spese mediche sostenute nonché nel costo che la stessa dovrà sostenere in futuro per eseguire gli interventi necessari a rimediare all'inadempimento dell'odontoiatra convenuto.

### **Esito del ricorso:**

Accoglimento

### **Precedenti giurisprudenziali:**

*Cass. civ. sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975*

*Cass. civ. n. 15993/2011*

### **Riferimenti normativi:**

*Art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24*

*Tribunale di Milano, sentenza 16 febbraio 2018, n. 1654*

---

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Versione online realizzata in esclusiva per il " Sistema Leggi d'Italia Studio Legale" - Tutti i diritti riservati

